



Firenze, 25.02.2020

DECISIONE N. 65

Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio di un edificio erp per n. 40 alloggi posti in Comune di Firenze, via Della Casella, 92/16 (int. 7a) e al ripristino di parti della facciata di un edificio erp per n. 85 alloggi posti in Comune di Firenze, via Pistoiese, 301/6-7 (int. 7b).

Finanziamento di programma: € 761.731,50 [€ 636.674,90 in conto fondi Legge n. 560/93 art. 1/14° comma + € 125.056,60 in conto Legge R.T. n. 96/96 art. 23) - G.R.T. n. 1417/17.12.2018].

Stazione Appaltante: Casa S.p.A.

CUP: I19G18000240003 - CIG: 8116029700

Affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C) bis del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i.

Integrazione efficacia dell'aggiudicazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la precedente decisioni n. 244 del 06.12.2020 relativa al lancio della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. C) bis del d.lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio di un edificio erp per n. 40 alloggi posti in Comune di Firenze, via Della Casella, 92/16 (int. 7a) e al ripristino di parti della facciata di un edificio erp per n. 85 alloggi posti in Comune di Firenze, via Pistoiese, 301/6-7 (int. 7b);

VISTA la precedente decisione n. 8 del 13.01.2020 con la quale si dà atto che risulta primo classificato e conseguentemente potenzialmente aggiudicatario l'operatore economico CAIVANO GROUP SRL di Potenza che ha offerto un ribasso pari al 29,26900% sull'importo a base di gara pari ad € 601.072,39 di cui € 490.397,80 per lavori soggetti a ribasso e € 110.674,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con conseguente importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto, pari ad € 457.537,86;

DATO ATTO che, come riportato nella suddetta decisione n. 8 del 13.01.2020, l'aggiudicazione, ai sensi della vigente normativa, è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti in materia di appalti pubblici;

VISTA la relazione a firma della Responsabile dell'Ufficio Contratti, dott.ssa Silvia Giuntini, e dal R.U.P. geom. Alessio Romagnoli, datata 16.02.2020, che forma parte integrante e sostanziale della presente decisione, dalla quale risulta:

- che sono stati eseguiti da questa Stazione Appaltante gli accertamenti volti a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati da parte dell'aggiudicatario in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di appalti pubblici,
- che relativamente al possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 (così integrato dalla L. 161/2017), la "Comunicazione Antimafia" relativa all'operatore CAIVANO GROUP SRL di Potenza, è ancora in corso di istruttoria e che pertanto è opportuno inserire nel testo del contratto d'appalto in questione la clausola risolutiva espressa di seguito riportata: *"Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente accordo quadro emergesse che il soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 così come integrato e modificato dalla L. 161/2017, il presente accordo quadro si risolve immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per CASA S.p.A., e che l'impresa è risultata*

- essere in particolare sono stati valutati l'Impresa è risultata in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa in materia di appalti pubblici,
- che in particolare, relativamente alla segnalazione correttamente effettuata in sede di gara dall'operatore economico CAIVANO GROUP SRL (in riferimento all'art. 80, comma 5, lett. cter del D.lgs. 50/2016) in merito all'avvenuta risoluzione contrattuale del contratto rep. N. 1009 del 12.06.2019 sottoscritto con il Comune di Temù (BR), la Stazione Appaltante ha proceduto ad effettuare un'attenta verifica e valutazione degli atti relativi alla suddetta risoluzione contrattuale prodotti sia dall'appaltatore (CAIVANO GROUP SRL) sia dal Comune di Temù,
 - che dal suddetto esame risulta che non è possibile rilevare elementi certi ed incontrovertibili tali da far ritenere che l'operatore economico CAIVANO GROUP SRL si sia reso colpevole di significative o persistenti carenze nell'esecuzione del precedente contratto d'appalto che abbiano causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno tanto più tenuto conto che contro la risoluzione contrattuale disposta dal comune di Temù è attualmente pendente un ricorso presso il Tribunale di Brescia (reg. gen. 16872/2019) e che dall'esame delle controdeduzioni riferite dall'operatore economico in questione non si rilevano profili di mancanza di motivazione dei comportamenti adottati né tanto meno di motivazione illogica o contraddittoria e conseguentemente risulterebbe eccessivamente e sproporzionatamente lesivo per l'operatore economico Caivano Group,
 - che, relativamente alla lettera c del comma 5 del D.lgs. 50/2016, dall'esame della documentazione ottenuta relativa alla vicenda contrattuale sopra riferita ed al contenzioso che ne è scaturito, non sono emersi elementi certi da far ritenere l'operatore economico colpevole di gravi illeciti professionali che provino che sia dubbia la moralità professionale dell'operatore economico in questione o la sua capacità, intesa come reale capacità tecnico professionale nello svolgimento dell'appalto cui in oggetto;

RITENUTO OPPORTUNO, come proposto nella suddetta relazione datata 16.02.2020, procedere pertanto a dare atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con precedente decisione n. 8 del 13.01.2020, e ad inserire nel testo del contratto la clausola risolutiva espressa di seguito riportata: *"Qualora nel corso del periodo di vigenza del presente contratto emergesse che il soggetto affidatario non risultasse in regola con quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 così come integrato e modificato dalla L. 161/2017, il presente contratto si risolve immediatamente senza alcun costo aggiuntivo per CASA S.p.A."*;

VISTA la Relazione Unica del R.U.P., datata 16.02.2020;

DATO ATTO che conseguentemente è integrata l'efficacia;

RITENUTO conseguentemente opportuno procedere alla sottoscrizione del contratto d'appalto, una volta trascorsi i termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

DECIDE

- 1) di dare mandato all'Ufficio Contratti di procedere a quanto necessario per la sottoscrizione del contratto d'appalto per l'intervento di manutenzione straordinaria volto al miglioramento dell'involucro edilizio di un edificio erp per n. 40 alloggi posti in Comune di Firenze, via Della Casella, 92/16 (int. 7a) e al ripristino di parti della facciata di un edificio erp per n. 85 alloggi posti in Comune di Firenze, via Pistoiese, 301/6-7 (int. 7b) all'operatore economico CAIVANO GROUP SRL di Potenza, con importo di aggiudicazione pari ad € 457.537,86.

Il Presidente

(Ing. Luca Talluri)